



MAURO BOVE

Sulla comunicazione del diritto dell'arbitrato

L'a. interviene alla tavola rotonda su "Identità, complementarità e attualità delle fonti editoriali del diritto processuale civile".

The author contributes to the panel discussion on Identity, complementarity and relevancy of editorial sources of civil procedural law¹.

Sommario: 1. Premessa – 2. Preliminari – 3. Le diverse aggettivazioni della comunicazione giuridica – 4. La rivista dell'arbitrato: identità ed utilità – 5. Conclusione di sintesi

1. Premessa

Nell'ambito di una vasta riflessione avente ad oggetto il problema della comunicazione giuridica nel settore del diritto processuale civile, con vocazione di ricerca, d'informazione e d'insegnamento, vorrei occuparmi del problema dal punto di vista editoriale di una rivista specialistica: la rivista dell'arbitrato. Invero si tratta di comprendere l'identità e la complementarità delle fonti editoriali del diritto processuale civile e così del ruolo specifico della suddetta rivista.

2. Preliminari

La comunicazione è un'attività umana (mi limito a questo!), di cui si dovrebbe comprendere la struttura, l'oggetto, gli strumenti ed il fine. Limitandoci a quanto interessa nel nostro contesto, che si riferisce alla comunicazione del diritto ed anzi del diritto processuale civile in particolare, almeno alcuni dati di partenza mi sembrano evidenti.

Innanzitutto mi sembra evidente come in questo convegno il tema della comunicazione giuridica, legandosi qui alle sfere della ricerca, dell'informazione e dell'insegnamento, voglia essere declinato mantenendo fuori dal discorso la comunicazione giuridica più legata alla soluzione-decisione di un singolo caso: non quella retorica dell'avvocato che, seguendo la logica della lotta, prima comunica col cliente¹ e poi, a cominciare dalla domanda, col giudice e quindi vuole ottenere la vittoria nel concreto, né quella prescrittiva del giudice che, dopo essere stato interlocutore dei difensori delle parti, seguendo la logica della giustizia trova il vero nel concreto (applicazione della norma di diritto e fissazione della norma concreta quale conseguenza necessitata) ed imponendolo lo spiega in un circuito circolare nel quale con la

¹ Se si vuole, ad essere precisi, la prima comunicazione parte dal cliente che, esponendo la sua pretesa al difensore in linguaggio grezzo, ha innanzitutto bisogno che essa si trasformi in possibile domanda in giudizio, quindi venga in un certo senso "tradotta" in linguaggio giuridico, quello che poi accomunerà quel difensore sia col difensore avversario sia col giudice. Su questi temi vedi il risalente saggio di F. CARNELUTTI, *Figura giuridica del difensore*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1, 1940, 65 ss.

decisione i ruoli s'invertono, essendo il giudice colui che comunica e le parti coloro che assumono il ruolo di interlocutori.

Insomma, se qui il problema della comunicazione giuridica vuole riferirsi ai piani della ricerca, della informazione e dell'insegnamento, esso vuole assumersi in riferimento ad ogni attività di accrescimento culturale, ipotizzando sempre una classe di interlocutori che, quand'anche difficilmente comprende gli *omnes*, tuttavia resta comunque ampia, dovendosi includere: studiosi, professionisti e studenti. Ciò almeno nella normalità della vita quotidiana, perché al livello più alto di quelle attività di comunicazione giuridica dovrebbe usufruire anche il legislatore, il quale, avendo il compito di formulare regole nuove, dovrebbe partire dalla conoscenza del sistema giuridico dato.

In secondo luogo, prima di soffermarsi sul senso delle vocazioni citate (ricerca, informazione, insegnamento) e magari calarle nell'osservazione del modo di essere di una singola rivista (qui la rivista dell'arbitrato), bisogna accordarsi su un significato minimo delle parole "comunicazione" e "diritto" (*rectius*: diritto processuale civile), che non possono essere slegate.

Il comunicare è l'azione con cui si trasferisce ad altri la conoscenza di un oggetto². Essa esige sempre dei segni che sistemicamente compongono un linguaggio, con l'uso del quale l'interlocutore può recepire l'oggetto comunicato. Peraltro, a seconda del tipo di oggetto questa azione può servirsi di diverse tipologie di segni, insomma di linguaggi diversi: a parte il linguaggio comune che utilizza parole e che possiamo chiamare verbale, si pensi al linguaggio musicale o al linguaggio non verbale.

Se l'oggetto sta nel "diritto", mi sembra evidente che l'azione della comunicazione abbia quale suo veicolo il linguaggio verbale, il quale, constando di segni che chiamiamo "parole", utilizza concetti elaborati dalla mente umana, ognuno dei quali rappresenta la sintesi di un insieme di enti riportabili ad esso e, quindi, alla parola che lo individua. Tali segni, poi, nella comunicazione vengono sempre combinati insieme, ancora per mezzo della ragione, al fine di formare ciò che chiamiamo "discorso" o "ragionamento".

Inoltre, è evidente come tale linguaggio, quando si tratta del diritto, abbia una caratterizzazione elitaria, ossia impossibilitata a rivolgersi alla comunità degli *omnes*, essendo quel linguaggio composto da parole e concetti tecnici, appartenenti ad una data branca specialistica del sapere.

Da questi pochi rilievi derivano delle conseguenze.

Innanzitutto direi che nella comunicazione giuridica non vi è spazio per la comunicazione non verbale, che si ha certamente nella comunicazione politica, ancorché l'attività politica abbia spesso a che fare col diritto, come anche in certe attività che toccano tangenzialmente la sfera giuridica: si pensi alla comunicazione potremmo dire "triadica" che si ha nella mediazione

² Esistono anche conoscenze non trasferibili: si pensi alla conoscenza mistica. Ma ovviamente esse qui non interessano.

civile. In queste sfere comunicazione verbale e non verbale si intrecciano, perché la relazione si ha sia su un piano razionale sia su un piano emotivo.

Inoltre la comunicazione del diritto, come avviene nell'ambito di ogni area scientifica, non può avvalersi di ogni mezzo e non può ipotizzare interlocutori indistinti: in particolare sembrano del tutto inadeguati i mezzi di comunicazione di massa, che si rivolgono agli *omnes*.

Per quanto si voglia elevare il livello di conoscenza dell'uomo medio nelle nostre comunità, lo scoglio del linguaggio, che rinvia a bagagli concettuali assai complessi, di cui si deve conoscere sia la portata generale sia la loro utilizzabilità nei tanti casi della vita, è insuperabile. E, anzi, ormai i livelli di specializzazione sono talmente elevati che gli stessi professionisti rischiano di avere difficoltà a dialogare tra di loro se si occupano di branche diverse della stessa scienza. Di conseguenza, l'idea di istituire Banche Dati aventi ad oggetto un'infinita mole di provvedimenti giudiziari, gratuitamente aperte al pubblico, può avere un valore d'immagine in uno Stato democratico, ma poco di più. Insomma l'idea di favorire una generalizzata *dissemination* in campo giuridico, al fine di elevare il senso di giustizia di una comunità, ha sostanzialmente il sapore della demagogia e nella peggiore delle ipotesi potrebbe anche risultare pericolosa, fornendo ai cittadini un'illusione di conoscibilità³.

Mi rendo conto come simili affermazioni possano subire gradazioni a seconda dei temi.

Ma, se trattando di alcune grandi questioni, tra cui magari quelle più legate ai diritti fondamentali delle persone, una diffusione di massa di alcune conoscenze giuridiche può anche essere attuata seriamente (aumentando il livello di consapevolezza dei cittadini), mi pare difficile che, dato il suo oggetto (la disciplina di un metodo di lavoro per trovare ed imporre un comando concreto alle parti in lite), per il diritto processuale civile si potrebbe dire la stessa cosa. Insomma, una conoscenza specialistica può essere "volgarizzata" solo a condizione che il linguaggio a ciò necessario perda i caratteri tecnici originari, in altri termini si "volgarizzi" anch'esso.

Ad essere franchi, ciò è seriamente possibile solo per alcuni oggetti.

Vi sono istituti giuridici che presuppongono questa possibilità: si pensi al referendum abrogativo (art. 75 Cost.), col quale si chiama tutto il popolo ad esprimersi sull'abrogazione di una legge. Ebbene, esso può funzionare realmente solo nella misura in cui il tema che ne è oggetto è comunicabile in forma non tecnica ed, invero, l'incomprensione di questo aspetto ineliminabile ha portato ad ampi fallimenti nei tempi più recenti.

Ma in tante altre situazioni, e nel campo del diritto processuale civile in particolare (dotato di un alto tasso di tecnicità), i tentativi di volgarizzazione sono spesso, al fine di una comunicazione di massa, del tutto menzogneri: si pensi ai roboanti titoli di giornale che, nel

³ Per comprendere la pericolosità di questa illusione si pensi, guardando ad un altro campo scientifico, a quante persone, già oggi, tendono ad avvalersi del c.d. dott. Google al posto di medici concreti in concrete strutture sanitarie. È inevitabile che il mezzo di comunicazione di massa costruisca un linguaggio a-tecnico, col rischio che manipolazioni linguistiche e semplificazioni comunichino al cittadino una pseudoscienza.

corso dell'elaborazione della riforma Cartabia annunciavano il drastico taglio dei processi civili (anche) perché si sarebbe arrivati alla prima udienza "preparati", nascondendo la ben più complessa realtà delle cose!

Altro è che una grandissima massa di dati possa essere offerta alla IA al fine di elaborare linee di applicazione del dritto e così favorire l'alleggerimento del lavoro umano.

Insomma, ed in definitiva, dato l'oggetto della comunicazione ed il linguaggio necessario al suo servizio, il ruolo delle riviste specialistiche di settore nel campo del diritto processuale civile è ineliminabile.

Chiarito ciò, si aggiunga come nella comunicazione giuridica ci sia poco di oggettivo, incrociandosi in essa un doppio atto creativo. In primo luogo nell'atto di trasferimento della conoscenza giuridica, che parte da una doppia interpretazione: quella della legge (o si dovrebbe dire del "diritto vivente", perché il concetto di diritto implica anche la serie delle applicazioni della legge, quindi la giurisprudenza) e quella del caso o della serie di casi da ordinare secondo la legge. In secondo luogo nell'atto di ricezione da parte di colui che è destinatario della comunicazione, il quale a sua volta conosce, non la cosa in sé, quale oggetto della comunicazione, né l'interpretazione che della cosa in sé abbia fornito il soggetto della comunicazione, bensì la sua interpretazione del ragionamento.

Ciò, mi sembra, è inevitabile se solo si pensa a come possiamo definire "il diritto", quale oggetto di comunicazione. Tale parola fa emergere una direi "naturale" esigenza dell'uomo di ordinare la realtà, su un piano del dover essere, nel momento in cui si ha relazione tra le persone e tra le persone ed il mondo circostante. Così, quale che sia l'obiettivo più specifico dei diversi discorsi giuridici (ricerca, informazione, insegnamento), l'oggetto da comunicare implica sempre un insieme di: regole, problemi, casi pratici.

Insomma, quale che sia il livello della comunicazione giuridica, quale che sia il suo scopo immediato, quale che sia l'interlocutore, la comunicazione del diritto è sempre, al contempo, creazione del diritto. Sia su un piano generale sia nel concreto, perché in ogni caso quella comunicazione avviene per mezzo della ragione umana, che maneggia regole giuridiche date, usa altre regole (tratte dalla logica, dall'esperienza e dalla cultura) per comprendere le regole giuridiche e rapportarle ai casi della vita così risolvendo problemi generali o specifici.

3. Le diverse aggettivazioni della comunicazione giuridica

Se quello che abbiamo accennato è vero, potrebbe essere assai discutibile la possibilità di distinguere con chiarezza diverse strutture della comunicazione giuridica a seconda delle sue diverse vocazioni o, se si vuole più semplicemente, dei diversi obiettivi del ragionamento o del discorso giuridico: ricerca, informazione, insegnamento.

Prendiamo il piano che di primo acchito potrebbe apparire il più semplice: la comunicazione informativa.

Certamente la pubblicazione di un testo di legge nella Gazzetta Ufficiale può definirsi, al di là della sua valenza giuridica, di semplice comunicazione di un dato composto da un insieme di segni linguistici.

Ed allo stesso modo di pura comunicazione informativa si tratta quando una rivista pubblica un testo normativo, derivante da una fonte istituzionale (pubblica) o anche da un soggetto privato, come ad esempio accade per i regolamenti delle Camere arbitrali. Ed ancora sempre di pura comunicazione si tratta quando in una banca dati sono inserite migliaia (se non milioni) di provvedimenti giudiziari (ancorché si possa ipotizzare una scelta nei rinvii per mezzo di parole-chiave).

Ma, per il resto, sembra assai difficile definire i binari entro i quali deve restare un testo informativo, anche se tradizionalmente siamo abituati a riportare alcuni generi “letterari” a quella vocazione: la classica rassegna di giurisprudenza, spesso palestra per i giuristi in erba, ovvero i c.d. scritti a prima lettura delle ormai alluvionali ed irrazionali riforme della giustizia civile che si affastellano inutilmente, se non dannosamente, da troppi anni.

In quest’ultimi certamente non vi è lo scopo della ricerca, bensì di quella informazione che si fa sempre più anche formazione permanente, la quale pur si differenzia dall’attività d’insegnamento. Invero, questa si rivolge propriamente al giovane giurista, al quale si trasferiscono sia le conoscenze di base, istituzionali e concettuali, sia un metodo per l’approccio al ragionamento giuridico, ossia la tecnica per giungere a porre le domande di base nell’ambito di ogni discorso giuridico, sia esso rivolto al concreto (avvocato, giudice) sia esso rivolto al generale (ricercatore, legislatore). La formazione permanente, invece, si rivolge ad un giurista che già agisce nel mondo dell’esperienza e dovrebbe avere più propriamente una vocazione di aggiornamento di conoscenze già prima acquisite ed applicate.

Insomma, se lo studente deve essere introdotto nella sfera del linguaggio esoterico, di cui ancora nulla sa, il giurista appartiene già alla *élite* di riferimento, dovendo inseguire l’evoluzione di quel linguaggio, che non resta statico, perché le regole e la loro applicazione subiscono mutamenti continui.

Lasciando perdere l’attività d’insegnamento, a cui non deve rivolgersi una rivista giuridica, e rimanendo alla comunicazione informativa, non si può escludere in essa una certa creatività del comunicatore che inevitabilmente si fa interprete dell’oggetto da comunicare.

Ciò è inevitabile e metodologicamente corretto nel momento in cui si organizza l’oggetto dell’informazione, piano sul quale ben possono esservi scelte metodologiche diverse. Inoltre l’informazione esige una prospettiva sistematica quando la legge tace: si pensi alla mancanza, nell’ultima riforma sull’arbitrato, di un’esplicita soluzione della questione attinente alla valenza della declinatoria di competenza nel passaggio da una via all’altra. E, restando ancora all’ultima riforma dell’arbitrato, sempre una prospettiva sistematica può chiarire la comunicazione informativa nel momento in cui, a proposito dell’obbligo della c.d. *disclosure*, si vuole coordinare la sanzione della nullità dell’accettazione dell’arbitro con la previsione del

rimedio di cui all'art. 813-*bis* c.p.c. Oppure ancora si vuole comprendere quali tra i motivi di cui all'art. 829, comma 1, c.p.c. siano spendibili in sede di reclamo avverso un provvedimento cautelare degli arbitri (ovvero avverso il diniego).

In tutti questi casi l'informazione corretta si arricchisce della formulazione di ipotesi, precisamente di quelle che sono (teoricamente e praticamente) immaginabili alla luce del singolo istituto e del tessuto sistematico in cui esso è calato, senza la necessità di scegliere ed argomentare la soluzione preferibile.

Altro è che il comunicatore si spinga a piegare la legge nuova al suo desiderio di ordinazione della realtà. Qui egli non racconta la realtà, bensì ciò che egli vorrebbe che fosse la realtà.

Si pensi, ancora a proposito dell'ultima riforma dell'arbitrato, a quelle voci che si sono levate in riferimento alla potestà cautelare degli arbitri in modi del tutto *contra legem*. Qualcuno ha detto che questa potestà trova la sua fonte nella volontà delle parti (non bastando la legge) anche in riferimento al potere di sospensiva delle deliberazioni assembleari di società e qualcun altro ha detto che le parti possono attribuire all'arbitro una potestà cautelare concorrente con quella del giudice statale.

È evidente quanto questa informazione ragionata vada al di là del segno, ossia della legge chiara, col doppio danno di creare confusione sui problemi specifici e di distrarre interpreti ed operatori dall'individuazione dei problemi veri del testo di legge.

La vocazione informativa è assai utile, se resta nei limiti. Ed essa è la base per l'evoluzione del sistema, nelle sue applicazioni e poi nella ricerca. Quindi base per il ricercatore e base per il pratico, avvocato e giudice.

Ma ci sono generi ibridi: si pensi alla classica nota a sentenza. Quella che comunemente si definisce "redazionale" dovrebbe caratterizzarsi per la pura e semplice vocazione informativa, sui precedenti giurisprudenziali certamente, ma anche al limite sui minimi riferimenti dottrinali. Eppure la c.d. nota a sentenza può avere ben altro spessore, potendo essa rappresentare un luogo di profonda riflessione che, partendo da un caso deciso, risale a principi ed al sistema, per poi tornare al concreto ed alla serie di casi simili per il futuro.

Infine, il massimo tasso di creatività dovremmo averlo nella formazione e quindi nella comunicazione dei prodotti di ricerca. Qui l'azione umana sale al vertice della conoscenza del sistema giuridico, magari dal punto di vista di un determinato istituto quale oggetto principale d'indagine, elaborando teorie che facciano comprendere il reale giuridico ed anche ne promuovano l'evoluzione.

Altro è che nella nostra esperienza ormai da diversi anni molti libri e molti articoli in rivista si riducano alla narrazione di problemi ed opinioni espresse da altri (rispetto all'autore), senza che tutto ciò sia base per la costruzione di una teoria che abbracci un istituto o un insieme di istituti, ma solo fine a sé stessa. Insomma una narrazione in cui il narratore vuole solo far emergere l'abbondanza delle sue letture, senza apportare alcun mattoncino alla costruzione della casa comune della scienza processualciviltica.

Una comunicazione informativa fuori dai suoi naturali limiti ed una ricerca al di sotto delle sue esigenze tradiscono il fine della crescita culturale di una comunità, con effetti peggiorativi a catena a tutti i livelli: accademico, professionale e legislativo.

4. La rivista dell'arbitrato: identità ed utilità

La rivista dell'arbitrato è una pubblicazione trimestrale caratterizzata da una vocazione specialistica o, come altri direbbero, settoriale, in quanto il suo oggetto di osservazione sta solo nel fenomeno della giustizia privata, ancorché in essa da qualche anno emergano anche scritti che si occupano di strumenti propriamente alternativi alla giustizia, come ad esempio è la mediazione.

Tuttavia, la sua settorialità non la riduce nell'angolo di un angusto particolare, perché il modo in cui sono affrontate le tematiche spinge inevitabilmente ad aprire lo sguardo verso molti ambiti del diritto.

Nella rivista vivono sia la vocazione della ricerca sia quella della informazione, se così possiamo dire pura o ragionata. La cosa è evidente dallo schema di ripartizione degli scritti a cui la rivista da molti anni cerca di rimanere fedele. Compatibilmente con il materiale disponibile, la ripartizione consta tendenzialmente di 5 parti.

La prima parte è dedicata alla formazione e comunicazione della ricerca, quella che è definita "**Dottrina**", in cui trovano spazio i saggi nei quali si illustra e si promuove l'evoluzione delle idee nel mondo dell'arbitrato, italiano ed internazionale.

Nella seconda parte sono pubblicate le pronunce della giurisprudenza che viene definita ordinaria, essenzialmente proveniente da ordinamenti statali o sovrastatali. Così questa parte è ulteriormente suddivisa in ulteriori 3 parti, distinguendosi tra giurisprudenza italiana, giurisprudenza straniera e giurisprudenza europea.

Nella terza parte si ha la giurisprudenza arbitrale, distinguendo tra quella italiana e quella straniera o internazionale.

Nella quarta parte si pubblicano quelle che un tempo erano definite semplicemente rassegne e che oggi sono definite rassegne e commenti.

Infine nella quinta parte abbiamo documenti e notizie.

Da questo telaio è evidente quanto l'identità della rivista, sia pure dal punto di vista del complesso fenomeno dell'arbitrato ed oggi anche del più vasto ambito delle c.d. ADR, attinga ad una complessa vocazione di informazione, formazione permanente, ausilio alla ricerca ed alla pratica degli arbitrati, interni ed internazionali.

Insomma, emerge la complessità degli interlocutori e la varietà degli scopi editoriali.

Si ha informazione pura nel momento in cui la parte quinta pubblica testi di leggi e regolamenti, nonché fornisce notizie su altre pubblicazioni, in particolare libri.

Si ha informazione ragionata nelle rassegne che curano sia la parte giurisprudenziale sia quella dottrinale, italiana e straniera.

Si ha vasta informazione ragionata nelle parti dedicate all'esperienza, sia dal punto di vista di giudici pubblici (statali, stranieri o della UE) sia dal punto di vista della giurisprudenza arbitrale, non solo italiana. Questa, peraltro, finisce per essere una parte essenziale all'identità della rivista, perché è qui, più che in altre sue parti, che i diversi interlocutori possono attingere conoscenze utili alle diverse esigenze dell'agire giuridico: dell'arbitro, dell'avvocato in arbitrato, del giudice statale che si deve occupare dei rapporti tra arbitrato e processo, del ricercatore.

Si ha poi la parte della dottrina, che con uno sguardo interno e transnazionale mette a punto idee sistematiche per meglio comprendere la regola e la sua vita nell'esperienza.

5. Conclusione di sintesi

Insomma, la rivista dell'arbitrato ha un'identità poliedrica calata in una perenne attualità, perché inarrestabile è il fiume delle riforme, l'abbondanza dei materiali dottrinali e giurisprudenziali, insomma la complessità del pensiero e dell'agire nel mondo degli arbitrati. La rivista dell'arbitrato è uno strumento importante di ordinazione e comprensione del diritto dell'arbitrato ossia, a loro volta, dei modi e delle possibilità di ordinazione dell'esperienza nel settore, quel diritto che è sempre fatto di regole, problemi e casi della vita.

Mauro Bove

Ordinario dell'Università degli Studi di Perugia

Contributo pubblicato d'ordine del Direttore responsabile di DPCleC, ai sensi dell'art. 13, comma terzo, ultimo periodo, del Regolamento Anvur per la classificazione delle Riviste approvato con Delibera del Direttivo n. 306 del 21.12.23, in quanto relazione a convegno e destinato alla pubblicazione nello speciale Atti del Convegno su "La comunicazione scientifica e didattica del Diritto processuale: ricerca, informazione e insegnamento", tenutosi a Napoli, presso l'Università degli studi Federico II, il 26 gennaio 2024.